



Ufficio Orientamento, Placement
e Supporto agli Studenti

Decreto della Direttrice
Allegati n. 1
Anno 2026

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di **n. 2 assegni** per lo svolgimento di **attività di tutorato destinati a studenti e studentesse capaci e meritevoli dei corsi di Laurea Magistrale dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e dei corsi di Dottorato di Ricerca** – a.a. 2025-2026.

LA DIRETTRICE DEL CENTRO DI ATENEO POLiS

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la legge 11 luglio 2003, n.170;
- VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, che all'art. 1, comma 1, lettera b), prevede l'utilizzo delle risorse del *"Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti"* per l'assegnazione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale (dal I anno fino al I anno fuori corso), ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a normativa UE (dal IV anno fino al I anno fuori corso), ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione;
- VISTO l'art. 2, co. 3 del D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, che stabilisce che ciascun Ateneo definisce, mediante i propri organi competenti, criteri e modalità di utilizzo del Fondo, prevedendo l'erogazione di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero e il successivo comma 4 del medesimo articolo che dispone che l'assegno conferito, rapportato a un impegno non superiore a 400 ore per anno solare, non possa eccedere l'importo complessivo di euro 4.000 per anno solare per gli iscritti a corsi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (art. 60), che stabilisce che lo stanziamento delle risorse del Fondo Giovani è definito annualmente nell'ambito dei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
- VISTO il D.M. n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse FFO relative al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli

studenti, al Piano Lauree Scientifiche e ai Piani per l'Orientamento e il Tutorato per il triennio 2024–2026;

VISTO il D.M. n. 1170 del 2024, tabella 5-bis, con il quale sono state assegnate all'Ateneo, per tutorato e attività didattiche integrative, risorse pari a euro 30.100,00 per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la delibera del consiglio di amministrazione n. 25 del 18 febbraio 2026, con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse E.F. 2024 destinate alle attività di tutorato e attività didattiche e integrative, assegnando al POLiS la quota di **2.500,00 €** e sono stati approvati, altresì, gli importi massimi relativi ai compensi orari per le diverse tipologie di tutorato in base alle diverse categorie studenti;

VISTA la circolare dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 21 luglio 2003, n. 133 che prevede per i beneficiari delle borse oggetto del presente bando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335;

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio Unico di Ateneo Cap. 103030102 UPB Fondo Giovani Tutorato MIUR_POLIS-EF2024,

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. È indetta una selezione per titoli per l'assegnazione di **n. 2 assegni**, ciascuno della durata di **62,5 ore**, riservati a studenti e studentesse capaci e meritevoli iscritti/e ai corsi di Laurea magistrale, Laurea Magistrale a c.u. e ai Dottorati di ricerca, istituiti dall'Ateneo, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, per lo svolgimento di attività di tutorato orientativo e di accoglienza, a supporto delle iniziative e degli eventi di orientamento organizzati dal Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong Learning e Supporto agli Studenti – POLiS.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente escludono le attività di docenza, di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e nell'a.a. 2025-2026:
 - **ai corsi di laurea magistrale, entro il primo anno fuori corso;**
 - **ai corsi di laurea magistrale a c.u., dal IV anno ed entro il primo anno fuori corso;**
 - **ai corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi della Basilicata, fino al conseguimento del titolo.**
2. I candidati e le candidate devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

3. Il requisito dell'iscrizione a uno dei sopracitati corsi di studio deve permanere sino al termine dello svolgimento dell'attività di tutorato, pena la decadenza dall'incarico assegnato.

Art. 3 – Oggetto degli incarichi di tutorato, svolgimento e corrispettivo

1. Gli incarichi sono finalizzati allo svolgimento di attività di tutorato orientativo e di accoglienza, a supporto delle iniziative e degli eventi di orientamento organizzati dal Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong Learning e Supporto agli Studenti – POLiS, presso l'Ateneo, gli istituti scolastici, nonché in ulteriori sedi e contesti individuati dall'Ateneo nell'ambito delle attività di orientamento.
2. Il contenuto e le modalità di svolgimento delle attività sono disciplinati da apposito contratto di diritto privato stipulato tra il Centro di Ateneo POLiS e lo studente o la studentessa beneficiario/a.
3. I tempi dello svolgimento di ciascun incarico dovranno essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti del Centro di Ateneo POLiS.
4. Le attività di tutorato dovranno essere completate entro il **30 novembre 2026**.
5. Il **corrispettivo orario** per ciascun incarico è fissato in **€ 20,00** per un **massimo di 62,5 ore** per un totale di **1.250,00 euro lordi**, comprensivi di tutti gli oneri previsti dalle leggi vigenti al momento del pagamento, a carico dell'Amministrazione e dell'incaricato/a.
6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione a fine attività, previa presentazione da parte dello studente o della studentessa di una relazione delle attività svolte vistata dal Responsabile dell'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti e previa consegna del registro delle ore di attività.
7. Non potranno essere svolte, né, conseguentemente, retribuite ore eccedenti il monte ore di cui sopra.
8. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 11 luglio 2003, n. 170, le disposizioni di cui all'art. 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (esenzione IRAP), nonché quelle dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni (esenzione IRPEF).
9. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, per cui è necessario essere iscritti alla Gestione separata INPS, con conseguente assoggettamento ai relativi contributi previdenziali.
10. Le attività di cui al presente bando non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente bando sono incompatibili con le seguenti attività, se svolte nel medesimo anno accademico (a.a. 2025-2026):
 - a) attività di tutorato, ai sensi dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

- b) attività di tutorato svolta in favore di studenti con disabilità o DSA, secondo quanto previsto dal vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo in materia;
 - c) attività di collaborazione studentesca, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 e ss.mm.ii.;
 - d) attività di tutorato e/o attività didattico integrative, a valere sulle risorse cd "Fondo Giovani".
2. Gli assegni sono, invece, cumulabili con la fruizione di borse di studio, di cui al medesimo D.Lgs. n. 68/2012.

Art. 5 – Domanda di ammissione

1. La **domanda di ammissione** deve essere presentata utilizzando, **esclusivamente**, la procedura **online**, collegandosi dalla propria pagina personale di Esse3 (menù **Segreteria** → **Iniziative**). Lo studente o la studentessa, quindi, dovrà selezionare il **Bando per l'assegnazione di n. 2 assegni per attività di tutorato** → cliccare sulla lente sotto la voce **Azioni** → **Iscrizione all'iniziativa**.
2. Lo studente o la studentessa dopo aver dichiarato di aver preso visione del bando, di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità previste dal bando, di aver preso visione per il trattamento dei dati personali e espresso il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente selezione, deve seguire la procedura guidata, iscrivendosi al bando.
3. Al termine della procedura di presentazione della domanda, lo studente o la studentessa potrà stampare la **ricevuta di iscrizione all'iniziativa**, che attesta la presentazione della domanda e che **non dovrà essere consegnata o trasmessa all'Ufficio**.
4. Per coloro che sono iscritti a corsi di laurea magistrale e a corsi dottorato, che hanno conseguito, rispettivamente, la laurea triennale e la laurea magistrale o specialistica presso l'Unibas e per coloro che sono iscritti a corsi di laurea magistrale a c.u., i dati necessari per la redazione della graduatoria (voto finale e data di conseguimento del titolo di studio, esami sostenuti, voti conseguiti, CFU acquisiti e media) saranno estratti dalla procedura Esse3. I predetti studenti, pertanto, **non dovranno allegare alcuna documentazione alla domanda**.
5. Coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale o a un corso di dottorato di ricerca, **che hanno conseguito, rispettivamente, la laurea triennale e la laurea magistrale o specialistica presso altro Ateneo, dopo aver effettuato l'iscrizione all'iniziativa, dalla medesima pagina di Esse3, dovranno obbligatoriamente** allegare, pena l'esclusione della domanda, un'autocertificazione relativa al titolo conseguito, recante la votazione finale, i voti conseguiti per i singoli esami e i relativi CFU, la data di conseguimento del titolo finale e degli esami sostenuti, nonché l'anno accademico di iscrizione, utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1). Lo studente o la studentessa dovrà effettuare **l'upload dell'allegato**, sotto la voce **Allegati**, selezionando **"Inserisci un nuovo allegato"** e, quindi, caricare l'Allegato 1, debitamente compilato e firmato.
6. Le persone candidate iscritte **a un corso di Dottorato di ricerca**, dovranno, altresì, allegare,

seguendo la medesima procedura indicata al precedente comma, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel presente bando rilasciata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato o, nelle more, una copia della richiesta di autorizzazione indirizzata al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca.

7. **La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e fino alle ore 13:00 del 12 giugno 2026.** La procedura si disattiverà automaticamente alla scadenza.
8. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1), devono essere debitamente sottoscritte, a pena di nullità delle medesime. Il POLiS, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al decreto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 6 – Commissione esaminatrice e graduatoria

1. La selezione per l'assegnazione dell'assegno sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, composta da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, nominata con apposito decreto della Direttrice del POLiS.
2. La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli ai quali sarà attribuito un punteggio.
3. Sarà formulata una graduatoria delle persone ammesse basata sui seguenti criteri:
 - voto di Laurea (nel caso degli studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale) o voto di Laurea Magistrale/Specialistica (nel caso dei dottorandi);
 - numero di esami sostenuti, in misura percentuale, nei primi 3 anni (nel caso degli studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico);
 - media pesata sui CFU dei voti degli esami sostenuti:
 - per i primi tre anni (nel caso di studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico),
 - per il conseguimento della Laurea (nel caso degli studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale),
 - per il conseguimento della Laurea Magistrale/Specialistica (nel caso dei dottorandi);
 - numero di lodi conseguite durante il percorso di studi della Laurea o nei primi tre anni (nel caso degli studenti) o Laurea Magistrale/Specialistica (nel caso dei dottorandi);
 - tempo di conseguimento del titolo di Laurea (nel caso degli studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale) o Laurea Magistrale/Specialistica (nel caso dei dottorandi).

4. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione **40 punti**.
5. I titoli valutabili e i relativi punteggi, per gli studenti e le studentesse iscritti/e a un **corso di Laurea Magistrale**, saranno i seguenti:
 - il **voto di Laurea** sarà così valutato:
 - 110 e lode = punti 22
 - da 108 a 110 = punti 19
 - da 105 a 107 = punti 17
 - da 102 a 104 = punti 15
 - da 99 a 101 = punti 13
 - da 96 a 98 = punti 11
 - da 94 a 95 = punti 10
 - meno di 94 = punti 9
 - la **media pesata sui CFU dei voti degli esami sostenuti** per il conseguimento del titolo di Laurea:
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 30/30 = punti 20
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 29/30 = punti 18
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 28/30 = punti 16
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 27/30 = punti 14
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 26/30 = punti 12
 - media dei voti degli esami sostenuti pari a 25/30 = punti 10
 - media dei voti degli esami sostenuti se inferiore a 25/30 = punti 9
 - il **numero di lodi conseguite** durante il percorso di studi della Laurea;
 - 1 punto per ogni lode, fino ad un massimo di 4 punti.
 - il **tempo di conseguimento del titolo di Laurea** (durata legale tre anni):
 - conseguimento del titolo di Laurea in corso = punti 4
 - conseguimento del titolo di Laurea I anno Fuori Corso = punti 2
 - conseguimento del titolo di Laurea II anno Fuori Corso = 1 punti
 - conseguimento del titolo di Laurea dal III anno Fuori Corso = 0 punti
6. I titoli valutabili e i relativi punteggi, per gli studenti e le studentesse iscritti/e a un **corso di Laurea Magistrale a ciclo unico**, saranno i seguenti:
 - il **numero di esami sostenuti**, in misura percentuale, **nei primi tre anni**:
 - 100% degli esami sostenuti = 26 punti
 - 90% degli esami sostenuti = 23 punti
 - 80% degli esami sostenuti = 20 punti
 - 70% degli esami sostenuti = 17 punti
 - 60% degli esami sostenuti = 14 punti
 - 50% degli esami sostenuti = 11 punti
 - inferiore al 50% degli esami sostenuti = 5 punti

- la **media pesata sui CFU dei voti** degli esami sostenuti **nei primi tre anni**:

media dei voti degli esami sostenuti pari a 30/30 = punti 20

media dei voti degli esami sostenuti pari a 29/30 = punti 18

media dei voti degli esami sostenuti pari a 28/30 = punti 16

media dei voti degli esami sostenuti pari a 27/30 = punti 14

media dei voti degli esami sostenuti pari a 26/30 = punti 12

media dei voti degli esami sostenuti pari a 25/30 = punti 10

media dei voti degli esami sostenuti se inferiore a 25/30 = punti 9

- il **numero di lodi** conseguite durante il percorso di studi **nei primi tre anni**:

1 punto per ogni lode, fino ad un massimo di 4 punti.

7. Il calcolo del punteggio per la percentuale di esami sostenuti e per la media sarà effettuato con arrotondamento all'intero, per difetto, se la cifra è minore o uguale a quattro, per eccesso, se la cifra è uguale o maggiore di cinque.

8. I titoli valutabili e i relativi punteggi, per gli studenti e le studentesse iscritti/e **a corsi di Dottorato di ricerca**, saranno i seguenti:

- il **voto di Laurea Magistrale/Specialistica** sarà così valutato:

110 e lode = punti 22

da 108 a 110 = punti 19

da 105 a 107 = punti 17

da 102 a 104 = punti 15

da 99 a 101 = punti 13

da 96 a 98 = punti 11

da 94 a 95 = punti 10

meno di 94 = punti 9

- la **media pesata sui CFU dei voti degli esami sostenuti** per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale/Specialistica:

media dei voti degli esami sostenuti pari a 30/30 = punti 20

media dei voti degli esami sostenuti pari a 29/30 = punti 18

media dei voti degli esami sostenuti pari a 28/30 = punti 16

media dei voti degli esami sostenuti pari a 27/30 = punti 14

media dei voti degli esami sostenuti pari a 26/30 = punti 12

media dei voti degli esami sostenuti pari a 25/30 = punti 10

media dei voti degli esami sostenuti se inferiore a 25/30 = punti 9

- il **numero di lodi conseguite** durante il percorso di studi della Laurea Magistrale/Specialistica:

1 punto per ogni lode, fino ad un massimo di 4 punti.

- **tempo di conseguimento del titolo di Laurea Magistrale/Specialistica** (durata legale due anni):

conseguimento del titolo di Laurea Magistrale/Specialistica in corso = punti 4

conseguimento del titolo di Laurea Magistrale/Specialistica I anno Fuori Corso = punti 2

conseguimento del titolo di Laurea Magistrale/Specialistica dal II anno Fuori Corso = 0 punti.

9. Il calcolo del punteggio per il voto di Laurea Magistrale/Specialistica e per la media sarà effettuato con arrotondamento all'intero, per difetto, se la prima cifra decimale è minore o uguale a quattro, per eccesso, se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque.
10. La Commissione redigerà una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati e dalle candidate.
11. **A parità di punteggio avranno la precedenza le persone candidate con condizioni di reddito più disagiate.** A tal fine, sarà preso in considerazione il valore ISEE acquisito dall'Ateneo all'atto dell'iscrizione all'a.a. in corso. In caso di ulteriore parità prevarrà il/la più giovane di età.
12. La graduatoria sarà approvata con decreto della Direttrice e sarà pubblicata all'Albo Ufficiale online dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html>, nonché sul sito web dell'Università <https://orientamento.unibas.it/site/home/bacheca/avvisi-e-bandi.html>.
13. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti delle persone candidate selezionate, pertanto non è previsto l'invio di alcuna comunicazione al domicilio delle medesime.

Art. 7 - Attribuzione dell'incarico e stipula del contratto

1. Gli studenti e le studentesse, utilmente collocati/e in graduatoria, saranno convocati/e dall'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti, per la stipula del contratto di diritto privato.
2. In caso di mancata presentazione, nel giorno e all'ora di convocazione, l'avente diritto risulterà rinunciataro e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
3. Gli/Le aventi diritto dovranno produrre, mediante autocertificazione, resa utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti, la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Università degli Studi della Basilicata in relazione all'incarico da svolgere.

Art. 8 – Obblighi dello studente e cause di risoluzione del rapporto

1. L'incaricato/a è tenuto/a a svolgere la prestazione, secondo quanto stabilito nel contratto di diritto privato, con diligenza, osservando le modalità concordate con il responsabile dell'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti ed è tenuto/a a compilare e sottoscrivere il registro delle ore di attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta, previo contraddittorio con l'interessato/a, la risoluzione del contratto.
3. Al termine delle attività, l'incaricato/a è tenuto/a, inoltre, a produrre una relazione sull'attività svolta che sarà vista dal Responsabile dell'Ufficio Orientamento, Placement e supporto agli Studenti, in mancanza della quale non potrà procedersi alla corresponsione del corrispettivo previsto.

4. Il contratto, inoltre, deve intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il/la titolare dello stesso dovesse:
 - perdere lo *status* di studente;
 - essere incorso in manifesta violazione contrattuale;
 - avere ritardato o non aver dato corso all'attività, senza giustificato e certificato motivo;
 - riportare una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione;
 - incorrere nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente bando;
 - essere incorso in violazione del Codice Etico, o del Codice di Comportamento o del Codice di Condotta dell'UniBas.
5. Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel precedente comma viene corrisposta una quota proporzionale alle ore di attività prestate.

Art. 9 - Rinuncia

1. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, il/la medesimo deve inviare comunicazione formale all'indirizzo di posta elettronica segreteria.orienta@unibas.it, alla Direttrice del Centro di Ateneo POLiS.
2. A seguito della rinuncia, la Direttrice del Centro di Ateneo POLiS può procedere, ove possibile e previa valutazione, allo scorrimento della graduatoria.
3. In caso di rinuncia all'incarico successiva all'inizio della prestazione, allo studente o alla studentessa verrà corrisposto un compenso proporzionale alle ore di attività prestate e registrate. In tale ipotesi, la Direttrice potrà valutare lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione delle sole ore residue necessarie al completamento dell'incarico.
4. Lo scorrimento avverrà, in ogni caso, subordinatamente alla sussistenza dei tempi necessari al completamento delle attività entro i termini stabiliti dal bando.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), il trattamento dei dati personali, forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà, a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte della commissione esaminatrice, presso il Centro di Ateneo POLiS dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Ai candidati e alle candidate sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi della Basilicata.

4. Gli interessati e le interessate che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@unibas.it.
6. Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo:
<https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., la responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Patrizia MANTA, e-mail segreteria.orienta@unibas.it.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia

1. Il Centro di Ateneo POLiS si riserva, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni legislative ostative, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 13 – Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo @<http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sarà consultabile, altresì, sul sito web del Centro di Ateneo POLiS <https://orientamento.unibas.it/site/home/opportunita/avvisi-e-bandi.html>.

Art. 14 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti dell'Università degli studi della Basilicata e alle disposizioni normative vigenti in materia.

LA DIRETTRICE
(prof.ssa Ada BRAGHIERI)

VISTO
LA SEGRETARIA
(dott.ssa Bianca ANDRETTA)